

Direzione Regionale: AGRIC., PROM. FIL. E CULT. CIBO, CACCIA E PESCA

Area: PROMOZ., COMUNICAZ. E SERV. SVIL. AGRICOLO

DETERMINAZIONE

N. G07697 del 15/06/2018

Proposta n. 9673 del 13/06/2018

Oggetto:

Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Determinazione n. 1195/2002. Variazione Indirizzo sede operativa Regione Calabria - Comune di Reggio Calabria (RC) CAA CIA S.r.l.

OGGETTO: Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Determinazione n. 1195/2002.
Variazione Indirizzo sede operativa Regione Calabria - Comune di Reggio Calabria (RC)
CAA CIA S.r.l.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA COLTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii;

VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 concernente “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 26;

VISTO l’atto di Organizzazione 1 settembre 2016, n. G09731 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area “Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo” della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca al dott. Basilio Francesco BURGO;

VISTA la DGR n. 211 del 07/05/2018 con cui viene conferito all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca” ora denominata “Agricoltura, Promozione della filiera e Cultura del cibo, Caccia e Pesca”;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che all’art. 3-bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008, che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725, “Nuove disposizioni applicative per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002”;

VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 “Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio”;

VISTA la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente “Criteri e modalità operative per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008” e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. 1195/2002 con la quale si autorizza la Società **CAA CIA S.r.l.** ad utilizzare la denominazione di CAA;

VISTA la Determinazione n. A02140 del 13/04/2012 e ss.mm.ii., con la quale viene approvato il verbale di accoglimento della richiesta di attestazione dell'adeguamento ai requisiti di cui al D.M. 27 marzo 2008 del **CAA CIA S.r.l.**;

VISTA il fax del 19/06/2013 (ns. prot. n. **235009** del **20/06/2013**) con il quale il **CAA CIA S.r.l.** chiede la variazione di indirizzo per la seguente sede operativa:

REGIONE CALABRIA

- Comune di Reggio Calabria (RC) – Via Argine Destro Calopinace, 1/P – 89100 Reggio Calabria (RC), già con sede in Via San Francesco Da Paola, 86 – (Determinazione n. C1195/2002);

VISTA la nota prot. n. **239261** del **25/06/2013**, con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo a favore della Società **CAA CIA S.r.l.**, chiedendo alla Regione Calabria, ai sensi del sopra richiamato Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, se esistano motivi ostativi alla variazione della sede operativa in argomento;

VISTA la nota prot.n. **31621** del **16/10/2013** con la quale la Regione Lazio, scaduti i termini, sollecitava la Regione Calabria a trasmettere l'esito della suddetta verifica;

VISTA la nota prot.n. **117597** del **02/03/2018** con la quale la Regione Lazio, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, ha chiesto alla Regione Calabria, nell'ambito dell'attività di vigilanza, un parere circa il mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27/03/20108 per la sede operativa campionata, ubicata in Reggio Calabria - Via San Francesco da Paola, 86 (autorizzata con determinazione n. C1195/2002);

VISTA la nota prot.n. **110277** del **26/03/2018** (ns. prot. n. 174740 del 27.3.2018) con la quale la Regione Calabria ha comunicato che l'indirizzo della sede operativa campionata risultava errato, in quanto il **CAA CIA S.r.l.** aveva trasferito la sede in Via Argine destro Calopinace 1/P dal 05/06/2013;

VISTA la nota prot.n. **1921144** del **30/03/2018** con la quale, a seguito della sopraccitata verifica, la regione Lazio, ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.M. 27.3.2008, ha redatto contestazione al Legale Rappresentante del **CAA CIA S.r.l.**, assegnando il termine di 30 giorni dalla notifica, al fine di consentire all'istante di presentare controdeduzioni e/o documentazione;

CONSIDERATO che il **CAA CIA Srl**, in riscontro alla suddetta nota, ha trasmesso con pec, ns. prot. n. **246109** del **27/04/2018**, proprie controdeduzioni corredate da relativa documentazione, idonee a superare la suddetta contestazione;

VISTA la nota prot.n. **278848** del **14/05/2018** con la quale la Regione Lazio, alla luce delle suddette controdeduzioni e documentazione prodotte, chiede alla Regione Calabria di procedere alla verifica dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27/03/20108, relativa all'istanza di variazione di indirizzo presentata dal **CAA CIA Srl**, nel Comune di Reggio Calabria (RC) - 89100 - da Via San Francesco da Paola, 86 a Via Argine Destro Calopinace, 1/P;

CONSIDERATO che la Regione Calabria ha comunicato con nota prot. n. **199561** del **06/06/2018** (ns. prot. n. **339239** del **07/06/2018**) che sono state espletate le verifiche, **con esito positivo**, circa la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per la sede oggetto della richiesta di variazione di indirizzo sopraccitata;

RITENUTO pertanto di autorizzare la variazione della sede operativa del **CAA CIA S.r.l.** con sede legale in Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

di autorizzare la variazione della seguente sede operativa del **CAA CIA S.r.l.** con sede legale in Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma:

VARIAZIONE DI INDIRIZZO

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDE CAA
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	89129 REGGIO CALABRIA	VIA ARGINE DESTRO CALOPINACE 1/P

Rimangono confermate le prescrizioni e condizioni impartite con le determinazioni n. 1195/2002, A02140/2012 e ss.mm.ii., che si intendono estese a tutte le sedi.

Gli atti relativi al presente provvedimento per eventuale richiesta di accesso sono disponibili presso l'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo.

Avverso il presente atto è ammesso, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it canale: agricoltura – atti amministrativi.

Non ricorrono le condizioni di cui all' art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mauro Lasagna